

**DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2020**  
**200/2020/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL, RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE ULTRA-RAPIDA DI FREQUENZA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1113<sup>a</sup> riunione del 3 giugno 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2013/543 della Commissione Europea del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione Europea del 24 luglio 2015;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione Europea del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione Europea del 23 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel) recante “Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l’istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 675/2018/R/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021” (Quadro strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 153/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 202/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 202/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- il documento recante “*Report on Deterministic Frequency Deviations*” del 4 novembre 2019 posto in consultazione pubblica da ENTSO-E (di seguito: DFD Report);
- la lettera trasmessa da Terna all’Autorità, in data 25 maggio 2020, recante il regolamento del progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (di seguito: lettera 25 maggio 2020).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento; in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nelle more della redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), l’Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel:
  - sono individuati da Terna previa consultazione e successivamente inviati all’Autorità per l’approvazione;

- ove non diversamente specificato, sono basati sull'attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne l'avvio in tempi brevi senza richiedere significativi interventi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo;
- non riguardano le unità di consumo rientranti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
- più in dettaglio, con la deliberazione 300/2017/R/eel l'Autorità ha previsto che i progetti pilota possano riguardare:
  - a) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione rilevanti ad oggi non abilitate (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel). Esse, in generale e fatto salvo quanto diversamente previsto, partecipano a MSD singolarmente con riferimento al medesimo punto di dispacciamento valido per la partecipazione ai mercati dell'energia e per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il *Balance Service Provider* (di seguito: BSP);
  - b) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e della domanda. Esse partecipano a MSD su base aggregata, costituendo le Unità Virtuali Abilitate (UVA). Al riguardo, i perimetri geografici di aggregazione non possono eccedere la zona di mercato e sono definiti da Terna in coerenza con il modello di rete utilizzato dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete.

Per quanto qui rileva, tra le UVA rientrano le unità virtuali abilitate miste (di seguito: UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili) e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia di unità di consumo (rientrano anche i sistemi di accumulo, equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel). Le UVAM rilevano solamente per la partecipazione a MSD, mentre ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e, conseguentemente, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, le unità incluse in tali tipologie di UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento già oggi esistenti. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento;
  - c) l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in abbinamento a unità di produzione rilevanti abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la

- fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice di rete;
- d) ulteriori criteri per la ridefinizione delle unità di produzione rilevanti sottoposte ad abilitazione obbligatoria ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e a MSD, anche per il tramite di aggregazione di diverse sezioni connesse allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale;
  - e) le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione); sono esclusi i servizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terziaria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
  - f) forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali coerenti con quanto previsto dalla deliberazione 111/06;
  - g) altri aspetti che Terna ritenga utile sperimentare, previa approvazione dell'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la lettera del 25 maggio 2020, Terna ha trasmesso all'Autorità la documentazione relativa a un progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (di seguito: servizio di regolazione ultra-rapida), come risultante a seguito di propria consultazione, recante:
  - il regolamento relativo alla fornitura del servizio Regolazione ultra-rapida con i relativi allegati;
  - le osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione;
- nella relazione già allegata alla consultazione, Terna ha evidenziato la necessità di definire nuovi servizi ancillari per gestire le conseguenze della diminuzione attesa di inerzia (dovuta alla riduzione di impianti di produzione dotati di macchine rotanti - in particolare quelle movimentate da masse di vapore che fuoriescono dalle caldaie - e al contestuale aumento di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili dotati di elementi statici quali gli inverter), alla luce degli scenari prospettici definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (di seguito: PNIEC). Più nel dettaglio, la progressiva riduzione dell'inerzia sistemica determina un inasprimento delle variazioni di frequenza che devono essere contenute in tempi di risposta estremamente rapidi, non sempre compatibili con l'attuale contributo della regolazione primaria di frequenza: pertanto, il nuovo servizio non è in sostituzione alla regolazione primaria ma un servizio coordinato con essa per contribuire alla sicurezza del sistema elettrico nel contesto futuro prospettato nel PNIEC;
- la proposta di Terna prevede che il servizio di regolazione ultra-rapida consista nel:
  - fornire una risposta continua ed automatica all'errore di frequenza in rete (in termini di scostamento dal valore nominale di 50 Hz) entro 1 secondo dall'evento che ha determinato l'attivazione del servizio oppure in risposta a una variazione di set-point inviata da Terna e con un tempo di avviamento non superiore a 300 millisecondi;

- mantenere il valore di potenza richiesto per almeno 30 secondi continuativi e successivamente eseguire una de-rampa lineare fino ad annullare in 5 minuti (eventualmente modificabili all'interno di un *range* opportunamente definito) il contributo attivato;
- il servizio di regolazione ultra-rapida viene erogato dalle “Fast Reserve Unit” selezionate tramite procedura concorsuale e contrattualizzate a termine con le procedure nel seguito esposte. Più in dettaglio, la proposta di Terna prevede che, ai fini della partecipazione al progetto pilota, le Fast Reserve Unit, oltre a essere in grado di erogare il servizio di regolazione ultra-rapida come sopra descritto:
  - possano essere costituite da singoli dispositivi o aggregati di dispositivi, dove per “dispositivo” si intende una unità di produzione “*stand alone*”, o una unità di produzione che condivide il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo, o una unità di consumo (ad eccezione di quelle che prestano il servizio di interrompibilità), o un sistema di accumulo (equiparato alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel). Non possono rientrare anche le unità qualificate alle procedure concorsuali del mercato della capacità;
  - nel caso siano costituite da aggregati di dispositivi, debbano avere un perimetro di aggregazione non più esteso della zona di mercato;
  - debbano rendere disponibile un valore di potenza (a salire e a scendere), denominata “Potenza Qualificata”, pari ad almeno 5 MW e non superiore a 25 MW;
  - debbano disporre di una capacità energetica tale da consentire stabilmente lo scambio con la rete di un valore di potenza almeno pari alla Potenza Qualificata, a salire e a scendere, per almeno 15 minuti consecutivi;
  - nel caso siano costituite da almeno un dispositivo a capacità energetica limitata, debbano essere dotate di una logica di gestione della capacità energetica che ne permetta il ripristino graduale e continuativo ai valori di cui al precedente alinea, secondo i criteri identificati da Terna;
  - debbano rispettare gli ulteriori requisiti tecnici identificati da Terna ai fini dell’abilitazione quali, ad esempio, l’installazione, presso ciascun dispositivo facente parte della Fast Reserve Unit, di opportuni sistemi di misura, di monitoraggio e distacco e di verifica della regolazione rapida di frequenza;
- ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, la proposta di Terna prevede altresì che:
  - possano presentare richiesta l’utente del dispacciamento, il titolare del dispositivo ovvero un soggetto terzo aggregatore (cioè il BSP); nel caso in cui il generico dispositivo sia anche abilitato all’erogazione di altri servizi ancillari (singolarmente o per il tramite di una UVA), il responsabile della fornitura di tutti i servizi ancillari deve essere il medesimo soggetto;
  - nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’utente del dispacciamento, quest’ultimo venga informato della richiesta dalla medesima Terna: l’utente del dispacciamento non può opporre diniego in quanto, come verrà meglio specificato nel seguito, le modalità di erogazione della regolazione ultra-rapida fanno sì che non vi siano effetti sull’attività del medesimo utente del dispacciamento;

- il richiedente possa non avere ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dei dispositivi facenti parte della Fast Reserve Unit al momento della richiesta. In tal caso, il richiedente si impegna a ottenere i necessari titoli autorizzativi entro tempistiche predefinite, nel seguito descritte;
- in merito alla procedura concorsuale per l’approvvigionamento a termine delle risorse per il servizio di regolazione ultra-rapida, Terna ha proposto che:
  - il fabbisogno sia suddiviso tra l’area Continente Centro Nord (costituita dalle zone di mercato Nord e Centro Nord), per un quantitativo pari a 100 MW, l’area Continente Centro Sud (costituita dalle zone di mercato Centro Sud, Sud, Calabria e Sicilia), per un quantitativo pari a 100 MW, e l’area Sardegna (costituita dalla zona di mercato Sardegna), per un quantitativo pari a 30 MW;
  - con riferimento a ciascuna area, ogni gruppo societario non possa risultare assegnatario per più del 40% del fabbisogno della medesima area, fatto salvo il caso in cui le offerte presentate dagli altri partecipanti non siano sufficienti a coprire il fabbisogno;
  - i richiedenti siano selezionati sulla base di procedure concorsuali con asta al ribasso, con remunerazione di tipo *pay as bid*, rispetto ad un prezzo di riserva posto pari a 80.000 €/MW/anno da riconoscere per la durata del contratto, pari a 5 anni. Il prezzo di riserva, come si evince dalla relazione che Terna aveva già allegato alla propria consultazione, deriva da una stima del valore del servizio (intesa come stima dei costi che il sistema elettrico potrebbe non dover sostenere grazie all’erogazione del nuovo servizio). Più in dettaglio, se tale servizio non fosse disponibile, per garantire la sicurezza del sistema elettrico occorrerebbe ridurre la produzione dalle fonti rinnovabili tramite impianti privi di macchine rotanti (cioè tramite impianti eolici e fotovoltaici) incrementando, tramite accettazione di offerte a salire su MSD, la produzione da impianti dotati di macchine rotanti (termoelettrici tradizionali o alimentati da biomasse, idroelettrici, geotermoelettrici) affinché almeno il 35% del carico sia coperto ogni ora da macchine rotanti;
  - nel caso in cui le quantità offerte durante una procedura concorsuale determinino il superamento del fabbisogno dell’area di riferimento, a parità di prezzo di offerta siano selezionate prima le offerte corrispondenti a Fast Reserve Unit per le quali il richiedente già disponga, per ciascun dispositivo, di tutti i titoli autorizzativi alla costruzione e all’esercizio previsti dalla legislazione vigente;
  - gli assegnatari si impegnino a rendere disponibile la “Potenza Assegnata” (cioè la potenza selezionata in esito alla procedura concorsuale) per 1000 ore annue identificate da Terna; al riguardo, Terna pubblica una prima stima delle ore di disponibilità per l’anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno e, successivamente, comunica le ore in cui garantire la disponibilità, in via preliminare, con un anticipo di sette giorni solari rispetto al giorno oggetto di fornitura del servizio e, in via definitiva, con un anticipo di due giorni solari;
  - il periodo di consegna, in considerazione dei tempi necessari per l’iter autorizzativo, per la realizzazione dei dispositivi, nonché per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi informatici a supporto, decorra dall’1 gennaio 2023

- (ferma restando la possibilità, da parte dell'assegnatario, di richiedere un anticipo non superiore a sei mesi);
- l'assegnatario si impegna ad ottenere entro il 31 marzo 2022 tutti i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per tutti i dispositivi inclusi nella Fast Reserve Unit di cui è responsabile. L'assegnatario, qualora non rispetti la richiamata tempistica, è tenuto a corrispondere a Terna una penale pari al 30% della garanzia (quest'ultima deve essere prestata in esito alla procedura concorsuale, è oggetto di rinnovo ogni anno e deve avere un importo pari al 25% del prodotto tra la Potenza Assegnata della Fast Reserve Unit e il prezzo dell'offerta accettata) e perde il diritto alla remunerazione a termine;
  - l'assegnatario sia tenuto a superare le prove tecniche identificate da Terna ai fini dell'abilitazione della Fast Reserve Unit e a inserire tutti i dispositivi in un contratto di dispacciamento entro il 30 novembre 2022. L'assegnatario, qualora non rispetti tale tempistica, è tenuto a corrispondere a Terna una penale pari al 25% della garanzia sopra richiamata e ad adempiere ai medesimi obblighi entro il 30 giugno 2023: qualora non rispetti nemmeno la seconda scadenza, l'assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna un'ulteriore penale pari al 75% della garanzia e perde il diritto alla remunerazione a termine;
  - nel caso di decadenza della capacità allocata tramite le procedure concorsuali, la capacità liberata sia riallocata agli altri partecipanti della precedente procedura, ovvero (in caso di impossibilità) sia riallocata per il tramite di nuove procedure concorsuali. In tali casi, le tempistiche precedentemente riportate vengono ridefinite (incluso il periodo di consegna);
  - in merito alla remunerazione spettante per l'erogazione del servizio di regolazione ultra-rapida, Terna ha proposto che:
    - al responsabile della Fast Reserve Unit sia riconosciuto un importo fisso annuo, pari al prodotto tra il corrispettivo fisso annuo risultante dalla procedura concorsuale, espresso in €/MW/anno, e la Potenza Assegnata espressa in MW, per l'intera durata contrattuale di 5 anni, a fronte della disponibilità della Fast Reserve Unit a erogare il servizio con le modalità sopra descritte e nelle ore precedentemente evidenziate;
    - il responsabile della Fast Reserve Unit riceva da Terna, se negativo, e riconosca a Terna, se positivo, un corrispettivo orario, pari al prodotto tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo di riferimento e nella zona di mercato in cui è localizzata la Fast Reserve Unit e l'energia scambiata per la fornitura del servizio stesso nonché per il ripristino della capacità energetica;
    - i programmi vincolanti modificati e corretti degli utenti del dispacciamento, ai cui punti di dispacciamento appartengono i dispositivi che costituiscono la Fast Reserve Unit, siano aggiornati sulla base dell'energia scambiata per la fornitura del servizio nonché per il ripristino della capacità energetica afferente ai medesimi dispositivi (con una regolazione economica tra Terna e utente del dispacciamento uguale e contraria a quella richiamata al precedente alinea tra il responsabile della Fast Reserve Unit e Terna). Ciò fa sì che l'attività di tali utenti del dispacciamento

- non sia alterata né dalla fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida né dall'eventuale ripristino della capacità energetica del sistema di accumulo;
- in merito alla verifica della prestazione del servizio, la proposta prevede che:
    - Terna verifichi che la Fast Reserve Unit (che, si ricorda, può essere costituita da un aggregato di dispositivi) sia effettivamente disponibile all'erogazione del servizio di regolazione ultra-rapida in ciascuna ora di disponibilità e, in caso negativo, applichi penali correlate, per ciascuna ora, al corrispettivo fisso orario (calcolato come rapporto tra il corrispettivo fisso annuo e 1000 ore). In particolare:
      - i. nel caso in cui, nell'ora, la potenza media disponibile sia compresa tra l'80% e il 95% della Potenza Assegnata, la penale è pari al prodotto tra la differenza tra la Potenza Assegnata e la potenza media effettivamente resa disponibile e il 120% del corrispettivo fisso orario;
      - ii. nel caso in cui, nell'ora, la potenza media disponibile sia inferiore all'80% della Potenza Assegnata, la penale è pari al prodotto tra la Potenza Assegnata e il 120% del corrispettivo fisso orario.

La percentuale del corrispettivo fisso orario sopra riportata diventa pari al 150% per le ore, successive alla 50esima su base annua, in cui la verifica della disponibilità ha esito negativo;

- Terna verifichi che la Fast Reserve Unit eroghi correttamente il servizio di regolazione ultra-rapida per ciascun evento di attivazione del servizio stesso e, in caso negativo, applichi penali pari al prodotto tra la Potenza Assegnata e una percentuale del corrispettivo fisso orario; il valore della predetta percentuale, variabile tra il 20% e il 100%, dipende dall'entità dell'errore con cui la Fast Reserve Unit ha effettivamente erogato il servizio di regolazione ultra-rapida;
- limitatamente alle Fast Reserve Unit costituite da almeno un dispositivo a capacità energetica limitata, Terna verifichi che la Fast Reserve Unit medesima disponga di una capacità energetica residua in entrambi i versi conforme in base al requisito minimo iniziale e agli obblighi di ripristino continuo e graduale in seguito all'attivazione del servizio, e, in caso negativo, applichi penali pari al prodotto tra la Potenza Assegnata e una percentuale del corrispettivo fisso orario; il valore della predetta percentuale, variabile tra il 20% e il 100%, dipende dall'entità dello scostamento relativo al valore della capacità energetica residua della Fast Reserve Unit rispetto alla fascia di tolleranza prevista;
- nella medesima ora, le tre penali di cui ai precedenti alinea non siano cumulabili. In tali casi trova applicazione solo la penale più elevata.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'area sincrona *Continental Europe* sono sempre più frequenti alterazioni della frequenza legate alle modifiche dei programmi di produzione e prelievo al passaggio da una *Market Time Unit* all'altra (di seguito: *Deterministic Frequency Deviations*);
- al fine di contenere il fenomeno delle *Deterministic Frequency Deviations*, ENTSO-E ha ipotizzato una serie di misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento SO GL; l'elenco completo, riportato nel *DFD Report* posto in

consultazione a novembre 2019, include anche servizi rapidi per la regolazione di frequenza;

- la scelta effettiva di quali misure di mitigazione implementare è lasciata alle valutazioni di ciascun TSO;
- la deliberazione 202/2020/R/eel, tra l'altro, ha previsto che Terna predisponga e invii all'Autorità, entro il 30 settembre 2020, un documento recante l'elenco delle misure di mitigazione incluse nel *DFD Report* che la medesima Terna intende applicare nel *Load Frequency Control Block Italia*, unitamente ad un piano di lavoro relativo alla loro implementazione.

**RITENUTO CHE:**

- il nuovo servizio di regolazione ultra-rapida, per la cui sperimentazione Terna ha proposto un progetto pilota, sia utile per gestire le conseguenze della diminuzione attesa di inerzia alla luce degli scenari prospettici definiti nel PNIEC e, al tempo stesso, per il contenimento delle *Deterministic Frequency Deviations*;
- il progetto pilota proposto sia coerente con l'attuale assetto della deliberazione 300/2017/R/eel che già consente la sperimentazione di nuovi servizi ancillari;
- sia pertanto opportuno approvare il progetto pilota relativo alla fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza, trasmesso da Terna all'Autorità con lettera del 25 maggio 2020, in quanto aderente alla vigente formulazione della deliberazione 300/2017/R/eel

**DELIBERA**

1. di approvare il progetto pilota relativo alla fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza trasmesso da Terna all'Autorità con la lettera del 25 maggio 2020;
2. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il progetto pilota di cui al precedente punto 1, comprensivo di tutte le parti che lo compongono;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*